DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI ED ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI

Art. 7

Funzionamento dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze

Sono sospesi, dal 4 marzo 1995 fino al 2 aprile 1995, i procedimenti giudiziari nei quali sono parti soggetti patrocinati dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze. Sono altresi' sospesi, fino alla stessa data, i termini di decadenza per la proposizione di azioni o impugnazioni giudiziarie, da parte o nei confronti dei medesimi soggetti, scaduti o che scadano nel medesimo periodo.

Versione in vigore dal 19 marzo 1996, non più in vigore dal 18 maggio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti
Estremi	Decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-potenziamento-degli-1996/art-7-funzionamento-dell-avvocatura-distrettuale-dello-stato-di-firenze/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it